

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 766-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PAROLA)

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione
per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana
in mare (Convenzione SOLAS del 1974)

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1996

INDICE

Relazione	Pag. 3
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 5
– della 5 ^a Commissione permanente	» 6
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - Il 1° febbraio 1992 sono entrati in vigore gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare relativi all'attuazione del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare denominato GMDSS (*Global Maritime Distress and Safety System*) ed al servizio NAVTEX.

In relazione a quanto stabilito da tali emendamenti l'Italia deve dare attuazione a sistemi di telecomunicazione che consentano di prevenire, per quanto possibile, sinistri marittimi e di assicurare la ricezione, nei casi di emergenza, di un allarme rapidissimo emesso dalla nave in difficoltà.

Il nuovo sistema è basato sul concetto che la nave, una volta lanciato il segnale di soccorso, diventa oggetto passivo dell'intera operazione di ricerca e salvataggio in quanto il segnale d'allarme provoca l'immediato intervento da parte delle autorità preposte a fornire e coordinare l'assistenza necessaria. La tecnica di trasmissione impiegata è di tipo «numerico» ed offre tutti i vantaggi tipici delle trasmissioni digitali, ossia è caratterizzata dal fatto che l'informazione è contenuta nella presenza o assenza del segnale.

Il servizio NAVTEX è un elemento del sistema globale di radiocomunicazioni (GMDSS) che fornisce al settore marittimo gli avvisi ai naviganti, le informazioni meteorologiche e quelle urgenti in stampante diretta. Per l'espletamento del servizio NAVTEX è previsto un centro coordinatore gestito dal Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Il sistema NAVTEX è reso obbligatorio dalla citata normativa internazionale fin dal 1993 e l'Italia è tra le poche nazioni dell'Unione europea a

non aver ancora istituito stazioni che forniscano tale servizio. In relazione all'istituzione del sistema GMDSS, fin dalla data del 1° gennaio 1995 le navi di nuova costruzione hanno l'obbligo di munirsi delle apparecchiature da esso previste. Gli impianti per l'attuazione del sistema GMDSS e del servizio NAVTEX verranno installati nelle già esistenti stazioni radiocostiere.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a seguito dell'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 58, ha affidato in concessione all'Iritel Spa i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico tra i quali in particolare il servizio radiomobile marittimo espletato dalle stazioni radiocostiere. Ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1993, la società Iritel Spa è subentrata all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi concessi. Con atto di fusione datato 27 luglio 1994, la Iritel Spa viene incorporata nella SIP, ora Telecom Spa, che ne assume tutte le attività, passività, diritti, azioni, ragioni, impegni, oneri ed obblighi. Secondo le modifiche apportate al testo originario presentato dal Governo si stabilisce che il servizio venga effettuato dalla società Telecom, che è proprietaria della attuale rete di stazioni radiocostiere, per il periodo di due anni. Successivamente si darà luogo ad una gara che consenta anche agli altri operatori attualmente esistenti sul mercato della telefonia mobile di poter entrare anche in questo settore delle telecomunicazioni (articolo 2, comma 1). Oltre ad alcune modifiche di natura formale del testo, la Commissione ha

poi precisato meglio il comma 1 dell'articolo 1 in relazione ai contenuti dei messaggi trasmessi con la realizzazione del servizio NAVTEX. Ha quindi aggiunto un articolo che conferisce al Ministro dei trasporti e della navigazione la facoltà di emanare un

decreto per l'attuazione dei servizi GMDSS e riformulato la norma di copertura secondo le indicazioni della 5ª Commissione permanente.

PAROLA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DENTAMARO)

23 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando che all'articolo 1, comma 2, si prevede la possibilità di una convenzione esclusivamente con la società Telecom, mentre il nuovo assetto del settore delle telecomunicazioni è caratterizzato da una pluralità di soggetti in competizione: sarebbe dunque necessario, in conformità a principi costituzionali come quello concernente la libertà di iniziativa privata e nel rispetto della normativa comunitaria sulla concorrenza, prevedere la possibilità di una partecipazione aperta a tutti i soggetti che operano nel settore.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

19 gennaio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'autorizzazione di spesa abbia decorrenza dal 1999 e che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata e riferita al bilancio triennale 1999-2001.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 1996 per la realizzazione del servizio NAVTEX per la diffusione di messaggi metereologici ed urgenti ai naviganti e del servizio DSC per il soccorso ed il salvataggio in mare, entrambi elementi del sistema GMDSS (*Global Maritime Distress Safety System*), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974).

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà direttamente o a mezzo di apposita convenzione con la società Telecom spa ai sensi del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, all'installazione ed all'esercizio degli impianti necessari per le radiocomunicazioni.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione attende al coordinamento operativo delle attività di cui al comma 2 avvalendosi della Centrale operativa del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal **1999** per la realizzazione del servizio NAVTEX **che consentirà la diffusione alle navi degli avvisi urgenti ai naviganti, degli avvisi di tempesta e dei bollettini meteorologici, nonché del servizio di chiamata selettiva numerica DSC per la ricerca e il soccorso in mare**, entrambi elementi del sistema **globale di comunicazioni per l'emergenza e la sicurezza in mare** GMDSS (*Global Maritime Distress Safety System*), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974).

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà direttamente o a mezzo di apposita convenzione, **di durata non superiore a due anni**, con la società Telecom spa ai sensi del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, all'installazione ed all'esercizio degli impianti necessari per le radiocomunicazioni **che dovranno essere operativi a decorrere dal 1° marzo 1999**.

3. **Tre mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 2, viene indetta una gara di appalto pubblico internazionale al fine di assegnare i servizi NAVTEX e DSC.**

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Comando generale delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplina le procedure di dettaglio per l'attuazione dei servizi GMDSS.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, **con proprio decreto**, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico.